

SCHEMA DI CONTRATTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 35, 60 E 164 DEL D. LGS. 50/16, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI AZIENDALI, SITI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI VIGEVANO, VOGHERA, MORTARA, STRADELLA E VARZI, DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ COMMERCIALE DI BAR, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE.

Sommario

Articolo 1-	Norme Regolatrici.....	5
Articolo 2-	Oggetto.....	5
Articolo 3-	Durata del Contratto.....	6
Articolo 4-	Modalità di svolgimento del servizio.....	6
Articolo 5-	Oneri a carico del concessionario.....	8
Articolo 6-	Oneri a carico della Concedente.....	12
Articolo 7-	Personale.....	13
Articolo 8-	Clausola sociale.....	15
Articolo 9-	Canone e la sua revisione.....	15
Articolo 10-	Penali.....	16
Articolo 11-	Cauzione definitiva.....	16
Articolo 12-	Patto di integrità.....	17
Articolo 13-	Responsabilità del Concessionario e polizze assicurative.....	17
Articolo 14-	Risoluzione del contratto.....	18
Articolo 15-	Recesso della concessione.....	20
Articolo 16-	Subappalto.....	20
Articolo 17-	Divieto di cessione del Contratto.....	21
Articolo 18-	Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Referente dell'appalto.....	22
Articolo 19-	Foro competente.....	22
Articolo 20-	Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	22
Articolo 21-	Clausola finale.....	23

SCHEMA DI CONTRATTO PER RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI AZIENDALI, SITI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI VIGEVANO, VOGHERA, MORTARA, STRADELLA E VARZI, DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ COMMERCIALE DI BAR, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE.

LOTTO 1 – OLTREPO’ CIG 8222547470

LOTTO 2 – LOMELLINA CIG 8222553962

TRA

_____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo ASST o Concedente) _____, con sede legale in _____ e domiciliata ai fini del presente atto in _____, C.F. e P. IVA _____, in persona del legale rappresentante, dott. _____, giusti poteri allo stesso conferiti con (di seguito nominata “Stazione Appaltante”, oppure per brevità, anche solo “ASST ”)

E

_____, con sede legale in _____, via _____, capitale sociale__ (___), (eventuale) iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, (eventuale) giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore” o “Concessionario”)

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore” o “Concessionario”)

La Concedente e il Concessionario congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”.



PREMESSO CHE

- a) Con deliberazione a contrarre n. 870 del 03 dicembre 2019, la ASST di Pavia ha disposto di indire, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016, una gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione degli spazi aziendali, siti presso i Presidi Ospedalieri di Vigevano, Voghera, Mortara, Stradella e Varzi, da adibire ad attività commerciale di bar, suddivisa in due lotti, per il periodo di 72 mesi.
- b) Il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE il _____ 2020, pubblicato sulla GURI n. ___ del _____ 2020 e sulla GUUE GU/S ___ del _____ 2020;
- c) Con verbale n. ___ del _____ la Commissione Giudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- d) con deliberazione n. ___ del _____, l'ASST di Pavia ha approvato la proposta di aggiudicazione, affidando la concessione per il lotto 1- Oltrepò in favore di _____ (Società/RTI/Consorzio);
- e) con deliberazione n. ___ del _____, l'ASST di Pavia ha approvato la proposta di aggiudicazione, affidando la concessione per il lotto 2 - Lomellina in favore di _____ (Società/RTI/Consorzio);
- f) il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 del D. lgs. 50/2016;
- g) il periodo di prova di n. 6 mesi e decorrente dal ___ al ___ ha avuto esito positivo, come da verbale del _____;
- h) il Fornitore conviene che il contenuto del presente Contratto – di cui fanno parte il Bando, il Capitolato Speciale, il Disciplinare di Gara e relativi allegati, l'Offerta Tecnica ed Economica presentate in sede di gara che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati *per relationem*, - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- j) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui in oggetto, per il Lotto _____ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.



Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Norme Regolatrici

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, il Capitolato Speciale e relativi allegati, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e relativi allegati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione richiamata al precedente comma:
 - a. alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c. dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASST di Pavia pubblicato sul sito istituzionale;
 - d. dal *"Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali"*, allegato alla documentazione di gara.
3. Il Fornitore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla L. n. 190/2012 (c.d. *"legge Anticorruzione"*) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 63 del 31.01.2020 e pubblicato sul sito istituzionale.
4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2- Oggetto

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore, relativamente all'affidamento del servizio di gestione del servizio di bar presso i presidi



ospedalieri di _____ rientranti nel lotto _____ della procedura di gara.

2. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni oggetto del presente Contratto si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Speciale.

Articolo 3- Durata del Contratto

1. Il presente Contratto avrà durata pari a mesi 72 (settantadue) mesi e decorre dalla data di sottoscrizione di apposito verbale di consegna dei locali (di seguito: "Verbale di consegna dei locali"), il quale verrà redatto e sottoscritto in contraddittorio tra la Concedente e il Concessionario.
2. Il contratto è sottoposto a un periodo di prova pari a n. 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo del servizio, i quali sono inclusi nei 72 mesi di durata del contratto.
In caso di esito negativo, l'aggiudicazione sarà revocata e la stazione appaltante, utilizzando la graduatoria definitiva del lotto di interesse della procedura di gara, provvederà ad affidare il servizio ad altro concorrente.
3. E' escluso il rinnovo tacito.
4. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, si riserva di prevedere un'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 4- Modalità di svolgimento del servizio

1. Nei locali aziendali messi a disposizione il Concessionario erogherà il servizio bar. Pertanto, i beni oggetto della vendita sono quelli normalmente rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar.
2. Possono essere posti in vendita tutti i generi alimentari di consumo contemplati nelle corrispondenti licenze o autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità, nonché i beni di prima necessità occorrenti ai degenti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri e giornali/riviste.
3. Il servizio bar dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico – sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.
4. La tutela del consumatore dovrà essere garantita in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e del D. Lgs. 114/1998, così come modificato dal D. Lgs.



59/2010, e della restante normativa in materia, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla visibilità dei prezzi. I prezzi dei generi e delle merci poste in vendita dovranno essere affissi nel locale.

5. Il Concessionario prima dell'avvio della gestione del servizio bar, dovrà trasmettere alla Direzione Medica di Presidio competente ed al D.E.C. l'elenco degli alimenti e bevande, unitamente all'elenco delle materie prime impiegate, che intende somministrare e tutti gli altri prodotti che intende mettere in vendita, oltre a quanto già proposto in sede di offerta. I prezzi di tali prodotti non contemplati nel listino ufficiale (di seguito: "Listino Ufficiale"), allegato al presente Capitolato Speciale, dovranno essere oggetto di approvazione da parte dell'Azienda Concedente.
6. La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto.
7. Si precisa che in ogni caso, è tassativamente vietata la distribuzione e la vendita di tabacchi e bevande alcoliche o superalcoliche, anche di asporto, nonché l'installazione di video giochi e biglietti di lotterie di qualsiasi natura.
8. Il bar dovrà essere fornito di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze del pubblico, sempre di ottima qualità, variamente assortiti, di recente produzione presso stabilimenti e/o laboratori provvisti di autorizzazioni sanitarie e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.
9. Per quanto attiene alla rivendita dei giornali l'Azienda Aggudicataria, previa autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 24/04/2001 n. 170, dovrà fornire un adeguato numero di riviste, periodici e pubblicazioni, nonché di disporre di un congruo numero di quotidiani sia a diffusione regionale/locale che nazionale.
10. E' altresì fatto divieto assoluto di commercializzazione di tutte le riviste e/o pubblicazioni per le quali è previsto che la vendita a minori sia vietata per legge.
11. Il numero e la quantità di personale impiegato dovrà essere adeguato in modo da garantire la perfetta continuità e la regolarità del servizio e dovrà essere in regola con le norme igienico sanitarie ed assicurative-previdenziali.
12. In ogni caso il Concessionario dovrà garantire nell'esercizio dell'attività un adeguato livello di decoro permettendo alla Concedente di accertare in qualsiasi momento la regolarità della conduzione del servizio e il rispetto dell'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 5- Oneri a carico del concessionario

1. Rimangono ad esclusivo carico del Concessionario i seguenti oneri:

- l'eventuale esecuzione di opere, lavori o interventi di qualsiasi genere ed onere necessari al puntuale rispetto delle disposizioni di legge in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto;
- l'adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale dei locali alle esigenze di esercizio ed alla normativa vigente urbanistica e del settore;
- la fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande, conformi alle vigenti normative;
- la fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla vendita dei giornali e riviste, quotidiani, settimanali;
- la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari;
- l'approvvigionamento dei generi alimentari e/o degli altri prodotti e materiali di consumo, nessuno escluso, occorrenti alla gestione del servizio;
- il rispetto dei requisiti professionali e morali per l'esercizio delle attività commerciali;
- la pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione ordinarie e straordinarie dei locali bar e del locale adiacente utilizzati dal Concessionario, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e delle bevande;
- la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti fissi presenti nell'ambiente in cui è effettuato il servizio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di proprietà, degli arredi e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
- la raccolta e trasporto al punto di raccolta di tutti i rifiuti prodotti giornalmente, ivi inclusa la raccolta differenziata per tipologia di rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia, e secondo le indicazioni impartite dalla Concedente;
- lo smaltimento dei rifiuti speciali, quali olii, derivanti dall'attività espletata;
- il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature ed attrezzature di sua proprietà ed utilizzate per l'espletamento del servizio;
- la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e



sociali;

- l'assunzione, compatibilmente con le esigenze organizzative del Concessionario medesimo, del personale già impiegato nell'impresa cessante, nel rispetto delle condizioni retributive e normative previste dai contratti nazionali collettivi di settore;
- tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal D. Lgs. 193/2007;
- in generale, il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e l'ottemperanza a eventuali prescrizioni, contestazioni, multe, altre sanzioni ecc. che saranno eventualmente stabilite da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione, N.A.S. e/o altri servizi di vigilanza. In particolare il Concessionario dovrà essere munito dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune del Presidio Ospedaliero interessato al servizio, per l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevista dalla normativa vigente, nonché delle altre autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività. Tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle predette autorizzazioni restano a carico esclusivo del Concessionario;
- la corresponsione alla Concedente del canone pattuito nei termini previsti nel Capitolato Speciale;
- il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento dell'imposta TARI);
- i costi per le utenze (riscaldamento e aria condizionata, acqua e energia elettrica);
- il rispetto dei regolamenti comunali e provinciali vigenti in materia;
- il possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni o presentazioni dei titoli abilitativi prescritti dalla legge. Per tutta la durata del contratto, le licenze di esercizio saranno intestate al Concessionario e su questo incombe l'obbligo del pagamento delle relative tasse e imposte. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le licenze saranno intestate all'operatore economico individuato come capogruppo;
- il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008;
- il pagamento del premio di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni a cose, persone e/o terzi, derivanti da atti od omissioni dei propri operatori/collaboratori nonché dovute a difetti delle attrezzature utilizzate dall'utilizzo dei locali aziendali e dalla gestione dei pubblici servizi;
- in generale ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione del servizio oggetto della presente concessione, ai sensi del presente Capitolato



Speciale.

2. inoltre, sono in capo al Concessionario, l'assunzione dei seguenti obblighi:

- la corrispondere ai precedenti gestori dei bar, siti presso i Presidi Ospedalieri di Varzi e Stradella, ricompresi nel Lotto 1 – Oltrepò, dell'importo di € _____ relativo alle quote dei beni presenti in bilancio e non ancora ammortizzati alla data di aggiudicazione della presente procedura di gara.
- la corresponsione agli attuali gestori dei bar, siti presso il Presidio Ospedaliero di Mortara e di Vigevano, ricompresi nel Lotto 2 – Lomellina, dell'importo di € _____ relativo alle quote dei beni presenti in bilancio e non ancora ammortizzati alla data di aggiudicazione della presente procedura di gara;

3. Il Concessionario è tenuto altresì a:

- effettuare la progettazione e la direzione dei lavori eventualmente ritenuti necessari per l'attivazione del servizio bar;
- provvedere alla nomina di uno o più Referenti responsabili della gestione del servizio, cui l'ASST di Pavia dovrà fare riferimento;
- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme di diritto sanitario vigenti, nonché i regolamenti igienici ed organizzativi disposti dalla ASST di Pavia;
- consentire al personale della ASST di Pavia, all'uopo incaricato, il libero accesso, senza preavviso, nei locali della struttura concessi, onde svolgere attività di vigilanza sul funzionamento del servizio;
- sottoporsi alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorità competente, adeguandosi alle prescrizioni da essi emanate;
- usare i beni ed i locali messi a disposizione con la massima diligenza, evitando di arrecare danni alle cose, manufatti, impianti ed attrezzature e rispondendo anche dei danni imputabili a terzi;
- avviare e rendere operativo il servizio oggetto della presente concessione entro i termini fissati nel Verbale di consegna dei locali e comunque coerenti con quanto previsto dal progetto presentato in gara;
- mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia i locali aziendali ricevuti in concessione e i beni mobili (arredi e attrezzature) in essi presenti e di proprietà di ASST Pavia utilizzati dal Concessionario durante il contratto;
- restituire al termine del presente contratto di concessione la struttura concessa in stato di perfetta efficienza, compresi i beni mobili in essa presenti;
- segnalare per iscritto all'ASST di Pavia la necessità di eventuale manutenzione



straordinaria dei locali;

- uso esclusivo dei locali per l'attività interna, pertanto, è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti il contratto;
 - non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nelle aree e nei locali avuti in concessione senza la preventiva autorizzazione da parte della Concedente;
 - far rispettare all'interno dei locali del bar l'assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto all'osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il nominativo del responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben visibile;
 - non costituire depositi di recipienti vuoti, di contenitori in cartone o quanto altro, nemmeno in via provvisoria, al di fuori dei locali assegnati;
 - provvedere che gli approvvigionamenti per la gestione del bar non ostacolino la normale attività sanitaria;
 - restituire, alla scadenza del contratto, eventuale documentazione riservata inerente il contratto di concessione e ricevuta dalla Concedente;
 - provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'ASST di Pavia per inadempienze o per responsabilità del Concessionario, all'immediato e totale rimborso a favore della stessa, in caso contrario l'ASST di Pavia sarà legittimata a rifarsi sul deposito cauzionale, richiedendone la ricostituzione nella misura prevista. Qualora ciò non dovesse avvenire l'ASST di Pavia avrà la facoltà di risolvere il contratto.
4. Saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario tutte le spese relative agli arredamenti, alle attrezzature, agli accessori vari e a tutto quant'altro possa occorrere per consentire lo svolgimento del servizio in oggetto. In tale caso il Concessionario ha l'obbligo di comunicare l'elenco dei beni mobili messi a disposizione per il servizio (arredo, attrezzature, macchinari).
5. Il Concessionario provvederà alla manutenzione ordinaria, straordinaria e alla sostituzione degli stessi qualora dovessero presentare un'usura eccessiva o un'inadeguata funzionalità. Gli interventi di straordinaria manutenzione e/o sostituzione dovranno comunque essere comunicati per iscritto all'ASST di Pavia per la conseguente approvazione.
6. Il Concessionario assumerà la titolarità di tutte le licenze, e/o eventuali autorizzazioni, necessarie per lo svolgimento dell'attività. La durata e l'intestazione della licenza relativa all'attività è comunque subordinata alla durata del contratto di concessione. Pertanto, alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione dello stesso, scadrà anche la licenza, che



non potrà essere ceduta ad alcuno né sospesa, ma restituita al Comune di competenza.

7. Le licenze e le autorizzazioni dovranno essere richieste e ottenute a cura e spese del Concessionario, ai sensi delle disposizioni vigenti sui pubblici esercizi.
8. Il Concessionario deve comunicare tempestivamente alla Concedente, qualsiasi variazione intervenisse nella propria struttura, negli organi tecnici e di quelli amministrativi.
9. Il concessionario avrà l'obbligo di acquisire tutti i prodotti necessari per lo svolgimento del servizio a proprio nome e con esonero di qualsiasi responsabilità dell'ASST di Pavia verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti dei pagamenti con i propri fornitori.

Articolo 6- Oneri a carico della Concedente

1. La Concedente si impegna a rendere disponibili, nello stato in cui si trovano, gli spazi aziendali per lo svolgimento dell'attività oggetto di Concessione, definiti nelle planimetrie allegata al presente Capitolato Speciale, e arredati con i beni mobili (attrezzature e arredi) attualmente presenti.
2. La Concedente, per mezzo del D.E.C., provvederà a seguire l'esecuzione del servizio oggetto della presente Concessione, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali.
3. La Concedente si riserva la facoltà di mettere a disposizione del Concessionario un telefono collegato con la rete telefonica aziendale, il quale sarà abilitato alle sole telefonate interne nell'ambito dei servizi aziendali con il divieto di chiamate esterne.
4. E' a carico della Concedente, come previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale, la manutenzione straordinaria dei locali adibiti a bar. L'ASST di Pavia non risponde di danni derivati da difetti di manutenzione straordinaria qualora il Concessionario non abbia segnalato tempestivamente alla stessa gli interventi manutentivi necessari. Il Concessionario, in tale caso, non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria.
5. L'ASST di Pavia si impegna altresì a fornire al Concessionario ogni informazione e supporto istituzionale utile e necessario all'espletamento corretto del servizio, nonché qualsiasi altra notizia, della quale sia in possesso, inerente i servizi oggetto del presente contratto.
6. Il Concessionario non sarà responsabile di eventuali danni, incidenti, mal funzionamenti, guasti o quant'altro dovesse essere conseguenza di una informazione incompleta o mancante.
7. Inoltre, la Concedente si impegna a collaborare fattivamente con il Concessionario per l'acquisizione di ulteriori informazioni che si rendessero necessarie o utili per un migliore e più



completo svolgimento della concessione.

Articolo 7- Personale

1. Il Concessionario deve fornire alla Concedente un elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio di gestione del bar, compresi i sostituti, con indicazione dell'età, della qualifica e del livello retributivo, aggiornandolo tempestivamente quando si verifichi qualche cambiamento.
2. Tutto il personale adibito al servizio sarà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, sia nei confronti della ASST di Pavia che di terzi.
3. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione e l'antifortunistica.
4. Ai fini di quanto previsto al precedente punto il Concessionario invia alla ASST di Pavia:
 - una dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri dipendenti;
 - una dichiarazione attestante l'avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti, rilasciata dai rispettivi enti.
5. Il Concessionario assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti ai servizi affidati in concessione, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.
6. Le unità che si assentino dal lavoro per malattia per più di dieci giorni dovranno presentare al datore di lavoro, al rientro dal servizio, una dichiarazione, rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria, che attesti che l'assenza per malattia non è connessa a patologie infettive e trasmissibili.
7. Nel caso in cui l'assenza fosse dovuta a patologie infettive e trasmissibili, al rientro in servizio dovrà essere presentato al proprio datore di lavoro certificato medico attestante il cessato pericolo di contagio e trasmissione.
8. Il Concessionario e, per esso, il suo personale dipendente, deve uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dalla Concedente per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro.
9. Il Concessionario si obbliga, quindi, all'osservanza delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si impegna comunque a provvedere, a suo carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, la completa sicurezza



durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi, assumendo a suo carico tutte le opere provvisoriale, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

10. Il Concessionario è tenuto ad organizzare, a proprie spese, i corsi di formazione o specializzazione professionale del proprio personale, necessari per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione.
11. Il Concessionario è ritenuto, pertanto, responsabile unico dell'operato del personale utilizzato.
12. Il personale addetto alle attività oggetto di concessione deve essere regolarmente assunto dal Concessionario, ovvero deve trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la azienda medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.
13. Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
14. A richiesta della ASST di Pavia, il Concessionario dovrà inoltre esibire i libri paga e matricola del personale addetto e le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
15. Resta, pertanto, inteso che nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'ASST di Pavia e il personale addetto all'espletamento del servizio bar che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario. Lo stesso dovrà, inoltre, designare una persona con funzioni di "Referente del Concessionario" da segnalare sempre al D.E.C..
16. La funzione del Referente è quella di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di comunicare tempestivamente e per iscritto, qualsiasi interruzione e/o non esecuzione del servizio indicandone anche la causa, al D.E.C..
17. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che deve essere munito di delega espressa da parte del Concessionario, si intendono fatte direttamente alla Azienda stessa.



18. Il personale addetto al servizio di gestione del bar sarà tenuto a consegnare al proprio "Referente del Concessionario" ogni oggetto rinvenuto nell'espletamento del servizio.
19. Il personale dovrà, inoltre, segnalare per iscritto, tramite il proprio "Referente del Concessionario", all'U.O.C. Tecnico Patrimoniale della ASST di Pavia ogni guasto o rottura degli impianti elettrici, idraulici o di infissi vari, rilevato nelle zone oggetto del servizio.
20. Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste e dovrà tenere nei confronti degli utenti e più in generale di tutti coloro che frequentano l'esercizio un contegno irreprensibile. In particolare, il personale in servizio presso il bar dovrà essere munito di apposita divisa di lavoro (la fornitura delle divise è a carico del Concessionario) e di cartellino di riconoscimento, nonché ove necessario munirsi di appositi dispositivi di protezione individuale, secondo la normativa vigente.
21. Ogni addetto dovrà mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale indossando indumenti sempre puliti. Il cambio degli indumenti dovrà avvenire in un locale apposito diverso dai locali adibiti al bar all'interno dell'area consegnata al Concessionario.
22. L'ASST di Pavia si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al Concessionario l'allontanamento immediato di coloro che, a suo giudizio, non tenessero una condotta consona alla natura del luogo all'interno del quale prestano la loro opera.

Articolo 8- Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Concessionario, quest'ultimo è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 9- Canone e la sua revisione

1. Il Concessionario/i, come stabilito nell'art. 2.1 del Capitolato Speciale, oltre a dover prevedere costi per le eventuali modifiche e/o migliorie che apporterà ai locali, per la gestione del servizio che saranno esclusivamente a suo carico, dovrà corrispondere annualmente all'ASST di Pavia il canone offerto in sede di gara.
2. Il pagamento delle somme a titolo di canone, come offerto in sede di gara, dovrà essere effettuato mediante bonifico sul seguente c/c bancario dell'ASST di Pavia: IBAN
_____.



3. Il canone trimestrale anticipato decorrerà dalla data di presa in consegna dei locali, della quale verrà redatto il Verbale di consegna dei locali sottoscritto in contraddittorio tra le parti. Il Concessionario sarà tenuto a versare alla ASST di Pavia il canone entro quindici giorni dall'emissione della fattura.
4. Si precisa che il canone dovuto dovrà restare fisso e invariato per la durata del contratto di concessione, fatta salvo il diritto dell'ASST di Pavia di esigere la revisione dello stesso dopo il dodicesimo mese successivo all'inizio dell'esecuzione del servizio. La revisione sarà calcolata in base all'indice ISTAT, all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in riferimento allo stesso mese dell'anno precedente ed applicato per l'intero anno di concessione.
5. Le comunicazioni in merito al diritto da parte dell'ASST di Pavia di provvedere alla revisione del canone saranno inoltrate da parte del D.E.C..
6. In caso di ritardato pagamento, il Concessionario sarà tenuto a pagare senza bisogno di diffida, gli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, a decorrere dal giorno della scadenza concordata.

Articolo 10-Penali

1. Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il Contratto stesso.
2. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Contratto, le penali di cui al corrispondente articolo n. 15 e rubricato "Penali e sanzioni per inadempimento" del Capitolato Speciale.

Articolo 11-Cauzione definitiva

1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ASST, nelle modalità precisate nel Disciplinare di gara.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del Contratto ed è stata costituita come segue:

3. Lo svincolo della cauzione definitiva è regolato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, il



Fornitore sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da ASST.

Articolo 12- Patto di integrità

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR n. XI/1751 del 17.06.2019, ancorché allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale, obbligandosi a uniformare ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso esprime l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.

Articolo 13- Responsabilità del Concessionario e polizze assicurative

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortuni o danni alle persone od alle cose, tanto del Concessionario stesso, quanto dell'ASST di Pavia nonché di terzi, a causa di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali o ad essa riferibili, anche se compiute da soggetti terzi, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da incendio, da inquinamento e da tossinfezione alimentare.
2. A tal fine, il Concessionario sarà tenuto a stipulare una polizza RCT/RCO (Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e/o Prestatori di Lavoro) con primario istituto assicurativo, mantenendola per tutta la durata della concessione, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto di contratto, per qualsiasi danno che l'Aggiudicatario possa arrecare all'ASST di Pavia, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.
3. Il predetto contratto assicurativo dovrà includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, nonché i danni a persone e/o cose derivanti da incendi, esplosioni o scoppi, anche derivanti da dolo e/o colpa grave da parte del personale dipendente del Concessionario e danni da furto.
4. L'ASST di Pavia in ogni caso si riserva di valutare ulteriori condizioni di polizza sottoscritta dal Concessionario.
5. L'ASST di Pavia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, furti od altro che



dovesse accadere, durante l'esecuzione del servizio, al personale dipendente o ai beni di proprietà dell'Azienda Aggiudicataria, convenendosi a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.

6. Nella garanzia della polizza di RCO, si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e con contratto di somministrazione lavoro, eventualmente utilizzati dall'Azienda Aggiudicataria.
7. La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.
8. La validità temporale della polizza RCT/RCO dovrà estendersi ai danni denunciati nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto, purché verificatisi durante la vigenza dello stesso.
9. L'esistenza di tale polizza, non esime l'Azienda Aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 14-Risoluzione del contratto

1. La Concedente risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile oltre all'incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi:
 - In caso di mancato pagamento del canone anticipato entro 15 giorni dalla fattura emessa dalla ASST di Pavia, l'Azienda procederà alla chiusura dei locali, sino a quando il canone non verrà corrisposto. In caso di n. 2 ritardi nei pagamenti la Concessione verrà risolta, la fideiussione incamerata e addebitati i mancati ricavi al Concessionario inadempiente calcolati sulla differenza del canone offerto dal secondo classificato in graduatoria;
 - mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASST di Pavia;
 - sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del Concessionario;
 - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
 - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Concessionario;
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
 - il Concessionario ceda a terzi, totalmente o parzialmente, il contratto;



- il Concessionario subappalti il contratto senza rispettare quanto previsto dall'art. 22 del presente Capitolato Speciale.
2. L'ASST di Pavia ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
- il Concessionario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel Verbale di consegna dei locali;
 - il Concessionario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nell'ulteriore documentazione di gara;
 - il Concessionario non impieghi personale o mezzi con i requisiti come stabiliti in questo Capitolato Speciale e previsti nel contratto di concessione;
 - il Concessionario commetta gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nelle disposizioni del presente Capitolato Speciale;
 - il Concessionario non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione dell'ASST di Pavia di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
 - il Concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente Capitolato Speciale, dopo l'applicazione delle penali;
 - il Concessionario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al Concessionario stesso;
3. In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, l'ASST di Pavia si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dall'Azienda Aggiudicataria, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.
4. Nessun indennizzo è dovuto all'Azienda Aggiudicataria inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.
5. L'ASST di Pavia ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il Concessionario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali l'Azienda Aggiudicataria rinuncia ora per allora.



Articolo 15- Recesso della concessione

1. L'ASST di Pavia, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte (per i singoli presidi ospedalieri) la concessione al verificarsi di circostanze impreviste o imprevedibili alla data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei locali e del Contratto, dovute a ragioni oggettive, le quali non consentano di continuare l'attività di gestione del servizio bar, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: modifiche o trasformazioni nell'assetto organizzativo della ASST di Pavia ed eventuale chiusura di uno o più presidi ospedalieri.
2. Pertanto, al verificarsi di circostanze impreviste o imprevedibili che non consentano il proseguimento dell'attività di gestione del bar, l'ASST di Pavia avrà la facoltà di revocare la concessione e in tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui al citato art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 16- Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali
ovvero
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta) % dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla ASST di Pavia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso la ASST di Pavia, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'ASST di Pavia non



autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto l'ASST di Pavia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della ASST di Pavia della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la ASST di Pavia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ASST di Pavia entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la ASST di Pavia sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso siano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ASST, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
10. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASST avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente articolo 13.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la ASST di Pavia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 17- Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.



2. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della ASST di Pavia al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 18- Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Referente dell'appalto

1. La ASST di Pavia nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Il Fornitore, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, è tenuto a comunicare per iscritto alla ASST di Pavia, il nominativo ed il recapito del Referente che avrà il compito di interloquire con questa Amministrazione, in particolar modo, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, durante la vigenza del contratto.

Articolo 19- Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la ASST di Pavia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 20-Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), entrato in vigore il 24/05/2016 con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al suddetto Regolamento.
3. La ASST tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le



finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, l'ASST acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitore aggiudicatario.

4. Titolare del trattamento dei dati personali è l'ASST, con sede legale in _____, _____, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.
5. L'ASST ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del citato Regolamento Generale.
6. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro.
7. La trasmissione dei dati dal Fornitore alla ASST di Pavia avverrà anche per via telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al citato Regolamento Generale.
8. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto al citato Regolamento Generale con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
9. La ASST di Pavia procederà a nominare il Fornitore quale Responsabile Esterno del trattamento, con apposito atto formale.
10. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 21-Clausola finale

1. Il presente Contratto ed i suoi allegati, gli atti e i documenti in esso richiamati – ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come disciplinato all'art.1 "Norme Regolatrici", costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.



2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

Pavia, lì _____

ASST di Pavia

Il Legale Rappresentante

(Documento informatico firmato digitalmente)

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

(Documento informatico firmato digitalmente)



Approvazione specifica ex art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Il sottoscritto _____, quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Durata del contratto), Articolo 5 (Oneri a carico del Concessionario), Articolo 7 (Penali), Articolo 8 (Clausola sociale), Articolo 9 (Canone e sua revisione), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Cauzione definitiva), Articolo 12 (Patto di integrità), Articolo 13 (Responsabilità del concessionario e polizze assicurative), Articolo 15 (Recesso della concessione), Articolo 16 (Subappalto), Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 19 (Foro competente), Articolo 20 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) e Articolo 21 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

(Documento informatico firmato digitalmente)